

CERTIFICATO MEDICO IN RITARDO ASSENZA INGIUSTIFICATA

GIOVANNI MAGLIARO

Con la sentenza n. 18956 del 11 settembre 2020 la Cassazione si pronuncia su un caso di licenziamento disciplinare intimato ad una lavoratrice per ripetute assenze ingiustificate. La Corte d'Appello di Cagliari aveva confermato la decisione resa dal Tribunale di Sassari ed aveva rigettato la domanda dell'interessata che tendeva alla declaratoria di illegittimità del licenziamento in relazione alle contestate assenze ingiustificate per i giorni 8 e 9 febbraio 2015 nonché alla recidiva per assenze parimenti ingiustificate dal 3 ottobre al 2 novembre 2014. In particolare aveva ritenuto ingiustificate le assenze della lavoratrice nel periodo compreso tra il giorno 3 e il giorno 8 del mese di ottobre 2014 perché non coperte da certificato medico giunto in ritardo e congrua e tempestiva la sanzione irrogata stante una precedente contestazione e la mancata presentazione sul posto di lavoro dopo l'assenza ingiustificata nei giorni 8 e 9 febbraio 2015. La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla lavoratrice licenziata ed ha confermato il principio per cui è legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che è rimasto assente per malattia ed ha presentato in ritardo i relativi certificati.



n. 129
28 settembre 2020

S secondo il principio di diritto della giurisprudenza di legittimità devono qualificarsi come assenza ingiustificata i giorni di assenza risultati solo a seguito del tardivo invio di certificazione medica riconducibile ad uno stato di malattia. Questa qualificazione incide direttamente sulla rilevanza disciplinare del ritardato invio della certificazione medica equiparato alla assenza ingiustificata.

Nella fattispecie, secondo la Cassazione, la Corte d'Appello ha correttamente valutato il procedimento relativo alla contestazione delle assenze ingiustificate comprese tra il 3 e l'8 ottobre 2014 ed altresì la sancita congruità della sanzione irrogata già prevista dall'articolo 42 lettera E) del CCNL di categoria per ogni episodio contestato.

Per quanto riguarda in particolare il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione la Suprema Corte ha stabilito il principio di diritto secondo cui "Ai sensi dell'articolo 55 lett.b) del D. Lgs. 165/2001 l'assenza per malattia è priva di rilievo disciplinare non quando è solo "esistente", né quando è anche comunicata ma solo quando è giustificata nelle forme inderogabili previste dalla normativa e pertanto quando sia stata attestata da certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale". Il ritardo della comunicazione dell'assenza e dell'invio della certificazione medica rientrano quindi nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 55 sopra citato come avente rilievo disciplinare.

Nel procedimento che ha dato luogo alla pronuncia della Cassazione n.18956 del 2020 erano stati proposti numerosi motivi di ricorso tutti respinti dalla Corte. La ricorrente si era lamentata che la Corte erroneamente aveva ritenuto intempestiva la contestazione comunicata il 12 febbraio 2015 in riferimento all'assenza ingiustificata per il tardivo invio della certificazione medica relativa all'intervallo temporale compreso tra il 3 ottobre e il 2 novembre 2014. Inoltre si doleva come, a fronte di certificazione medica attestante lo stato di malattia, le fosse stata contestata l'assenza ingiustificata e di come tale condotta fosse stata ritenuta rilevante ai fini dell'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento.

Come già detto la Cassazione ha respinto il ricorso confermando la pronuncia della Corte d'Appello di Cagliari.